



Indirizzo: Corso XXV Aprile, 2 - 14100 ASTI
C.F. 80005780053
Tel/Fax: 0141 212666
Sito internet : www.scuolebrofferio.edu.it
E-mail: atmm003004@istruzione.it
PEC: atmm003004@pec.istruzione.it
Succ. "Martiri della Libertà" Tel/Fax 0141 211223



**CONTRATTO di FORNITURA SERVIZIO
di SORVEGLIANZA SANITARIA e FORMAZIONE
per i CORSI di primo soccorso
Ex D.Lgs. 81/2008**

CIG Z5929E8BF2

Cod. Ufficio: UFNYJG

TRA

la **Scuola Secondaria di 1° grado A. BROFFERIO** - C.so XXV Aprile 2 ASTI C.F. 80005780053- Codice Univoco UFNYJG, rappresentato dal Dirigente Scolastico - Dott.ssa Sabrina ZINNA nata a Catania) il 15/11/1978, in qualità di parte acquirente

e

la società **BFMEDIA srls** (nel seguito Società), codice fiscale e partita I.V.A. 01650870056, - Via Pascoli 38 14100 ASTI, nella persona del leg. Rappresentante Dr. Bonino Marco, nato a Asti il 28/07/1966 e domiciliato in Via Trieste 5 - 14100 Asti (Pec:bfmedia@pec.it) in qualità di parte offerente

VISTO

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.;

VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

VISTO che non esiste nell'organico della Scuola dipendenti muniti della necessaria competenza per svolgere l'attività in discorso;

VISTO che è possibile selezionare tale figura professionale, anche sotto forma di servizio, applicando l'art. 36 comma 2 a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. (D.Lgs. 56/17- L.55/2019);

VISTO il Regolamento sull'attività negoziale, di cui alla delibera 7 verbale del C.I. n. 2 del 22/02/2019;

VISTO il D.I. 129/2018;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4;

VISTO l'Accordo di Rete stipulato con le istituzioni scolastiche della Provincia di Asti nell'ambito della Sicurezza, da cui risulta che l'Istituto Statale "Augusto Monti" di Asti è scuola capofila della Rete per la sicurezza, e che la stessa si è fatta carico della procedura di selezione per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di formazione per i corsi di primo soccorso di durata dal 01/09/2019 al 31/12/2020;

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva, per l'affidamento del servizio di cui sopra, del 26/08/2019 dell'Istituzione Scolastica "Augusto Monti"

PRESO ATTO che ogni Istituzione Scolastica dovrà provvedere in maniera autonoma alla stipula del contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria;

ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza della scheda A2 1 – funzionamento amministrativo – P.A. 2019;

VISTA la determina dirigenziale per l'affidamento del servizio in ndiscorso di cui al prot. n. 830.del 27/09/2019

SI CONVIENE e SI
STIPULA

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il dirigente Scolastico affida alla Società **BFMEDIA srls** codice fiscale e partita I.V.A. 01650870056, - Via Pascoli 38 14100 ASTI, la fornitura del servizio di **SORVEGLIANZA SANITARIA e FORMAZIONE per I CORSI di primo soccorso Ex D.Lgs. 81/2008.**

L'esperto individuato dalla Ditta BFMEDIA per l'espletamento delle attività oggetto del contratto - di cui si è acquisito il CV e il relativo documento di identità è il seguente:

Dr. Schilleci Dario (Medico Competente) specialista in Medicina del Lavoro, che collabora con la società

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha validità con decorrenza dal giorno **01/09/2019 al 31/12/2020** (mesi 16)

Art. 4 - Condizioni economiche, di fatturazione e di pagamento

A fronte dell'attività di cui al precedente art. 1, l' Istituto si impegna a corrispondere il seguente compenso:

CONDIZIONI ECONOMICHE	
INCARICO MEDICO COMPETENTE	
Costo orario per visite mediche dipendenti (sorveglianze Sanitarie)	€ 75,00/h*
Costo visita ortottica	€ 22,00*
Costo annuale forfettario per la scuola per lo svolgimento dell'incarico di Medico competente ai sensi degli artt. 25 e 29, cc. 1, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e qualsiasi attività che tale decreto ponga a carico del Medico competente, compresi: - Sopralluogo e riunione periodica annuale; - Gestione cartelle individuali di rischio; - Controlli test alcolimetrici in loco a campione, come da normative vigenti.	€ 600,00 + iva (ove dovuta) mesi 12 € 800,00 + iva (ove dovuta) mesi 16
ESPERTO – FORMATORE CORSI PRIMO SOCCORSO	

Costo orario formazione dipendenti (Accordo Stato/Regioni 21/12/2011 e Primo Soccorso)	€ 60,00 + iva (ove dovuto)
--	----------------------------

Tutti gli importi sopra indicati contrassegnati da asterisco (*), sono da intendersi esenti da IVA in quanto trattasi di prestazioni mediche ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.

Sono esclusi dal presente contratto tutti gli esami (ad esclusione di quelli sopraindicati) disposti dal Medico Competente a completamento del protocollo di sorveglianza sanitaria e le visite specialistiche o esami di secondo livello ritenuti necessari per la definizione dell'idoneità, che sono a carico del Datore di Lavoro dell'Istituto e che saranno oggetto di apposito preventivo.

Il corrispettivo pattuito per l'incarico di Medico Competente sarà fatturato dalla società in 3 rate (settembre/dicembre 2019 emessa a gennaio 2020, gennaio/giugno 2020 emessa a luglio 2020 e luglio/dicembre 2020 emessa al 31/12/2020) con emissione di fattura elettronica che indicherà analiticamente le prestazioni svolte nel periodo oggetto di fatturazione.

La Fattura Elettronica dovrà, inoltre, contenere il nominativo dell'esperto incaricato al servizio.

Il compenso spettante per ciascun corso (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato) sarà fatturato interamente al termine della prestazione effettuata, con emissione di fattura elettronica all'Istituto Capofila della Rete o in alternativa all'Istituto stesso che richiede il servizio.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dall'Istituto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura tramite bonifico bancario su c/c intestato alla società BFMEDIA srls (IBAN: IT47E032681030052979449051).

Art. 5 – Obblighi dell'Istituto Scolastico

L'Istituto si impegna a prendere visione di tutto il materiale informativo e di approfondimento fornitogli dalla società e dal Medico competente, a rispettare le indicazioni e le scadenze indicate dal Medico competente; a fornire totale e completa disponibilità per l'esecuzione degli adempimenti riconducibili al presente contratto e a consentire alla società e al Medico competente l'espletamento di ogni incombenza e eventuali interventi ritenuti a loro insindacabile giudizio necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

L'Istituto si impegna a manlevare la società e il medico competente da ogni responsabilità che gli possa derivare per causa, fatti, ritardi e qualsivoglia comportamento inadempiente o contrario alla legge derivante dall'Istituto o allo stesso riconducibile.

In ogni caso il Datore di Lavoro dell'Istituto si impegna a trasmettere con tempestività al medico competente ogni notizia ed informazione attinente al corretto espletamento del presente contratto, al fine di garantire un puntuale e preciso servizio di sorveglianza sanitaria.

Il Datore di lavoro dell'Istituto si impegna comunicare prontamente al Medico competente e alla società (a mezzo posta elettronica certificata) ogni variazione, modifica intervenuta per quanto riguarda processi, lavorazioni e rischi connessi, ed ogni assunzione, variazione in assunzione, trasferimento, cambio mansioni, dimissioni di lavoratori (come da art. 2 comma 1 lett.a D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o altre figure che prestano attività lavorativa per conto dell'Istituto o comunque qualsiasi altra informazione utile al corretto espletamento del servizio in oggetto.

Eventuali appuntamenti fissati per visite mediche/esami specialistici, sopralluoghi presso l'Istituto o sue sedi, date per corsi di primo soccorso devono essere disdettagliati almeno 48 ore prima; in caso contrario verrà comunque fatturato l'importo orario previsto nelle condizioni economiche.

Art. 6 – Divieto di subappalto – Cause di risoluzione anticipata

È fatto divieto in capo alla parte fornitrice di subappaltare il presente contratto ad altro soggetto.

Cause di risoluzione anticipata

Il venire meno, successivamente alla stipula di contratto o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nella procedura, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto

gravi inadempienze della Ditta che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. mancato rispetto del divieto di subappalto
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione interesse ed alla fase contrattuale;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia del presente contratto.
4. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
5. cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7- Trattamento dati

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui la Ditta / il professionista entreranno in possesso nell'esecuzione del contratto dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

Il committente fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L. 196/2003..

Il trattamento dei dati raccolti, nell'ambito della presente procedura, avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679. e ss.mm.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e gli assistenti amministrativi.

La Società fornitrice dovrà prendere atto dell'allegata Informativa resa ai sensi del citato Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 - Responsabilità

L'Istituto Scolastico non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni o i danni che il professionista dovesse subire presso la Scuola. L'Istituto Scolastico è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento del suddetto incarico.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Asti .

Asti, 01/09/2018

Per la Società **BFMEDIA srls**, il titolare Dr. **Bonino Marco**

Per la **Scuola Secondaria di 1° grado A. Brofferio**, il D.S. Dott.ssa Sabrina ZINNA